

DIRITTO E GIURISPRUDENZA

RASSEGNA DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA CIVILE
DELLA CORTE DI NAPOLI E DELLE CORTI MERIDIONALI

COMITATO DIRETTIVO

DOMENICO ZEULI, Primo Pres. On. della Corte di Cass. - DOMENICO PEL-
LETTIERI, Primo Pres. della C. App. di Napoli - GIOVANNI STILE, Pres. del
Trib. di Napoli - ALFONSO VICORITA, Cons. della C. di Cass. - GUIDO
CAPOZZI, Pres. di Sez. del Trib. di Napoli - GIOVANNI CAMMAROTA, Cons.
dirigente la Pretura di Napoli - VIRGILIO ANDRIOLI, Ord. nell'Università di
Roma - GIUSEPPE AULETTA, Ord. nell'Università di Catania - RAFFAELE
CICALA, GUSTAVO MINERVINI, RENATO SCOGNAMIGLIO, Ord.ri nell'Univer-
sità di Napoli - ANTONIO VENDITTI, Ord. nell'Università di Bari - GUIDO
BELMONTE, EDGARDO BORSELLI, RICCARDO CAPOBIANCO, GIUSEPPE
COFANO, Prof. PAOLO D'ONOFRIO, Avv.ri in Napoli

DIRETTORI

F. SANTORO - PASSARELLI
Ordinario nell'Università di Roma

ANTONIO GUARINO
Ord. nell'Università di Napoli

REDATTORI

PIETRO PERLINGIERI
Inc. Univ. Napoli

NICOLA PROTO PISANI
Ass. Ord. Univ. Napoli

ANNO 82 - SERIE III
VOL. XXIII (1967)

53

82694

CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENÈ
NAPOLI



- SAMSON BENVENUTO, *Das neue Urheberrecht*, Baden-Baden, Verl. f. angewandte Wissenschaften, 1966.
- SCHÜTTE EHRENFRIED, *Das Versicherungswesen der Sowjetunion ohne Berücksichtigung der Sozialversicherung. Mit e. Rückblick auf d. vorrevolutionäre Erbe*, Berlin, Duncker & Humblot, 1966.
- STECKAN HANS-WERNER, *Die Innengesellschaft*, Berlin, Duncker & Humblot, 1966 (*Beiträge zur juristischen Abhandlungen* 12.).
- Studi in memoria di Ludovico Barassi*, a cura di Vincenzo Carullo, Milano, Giuffrè, 1966.
- TARELLINI TOMASO, *Il concetto d'azienda*, Napoli, Morano, 1966.
- UNIVERSITÀ DI FIRENZE - ISTITUTO DI DIRITTO DEL LAVORO, *Il rapporto di lavoro nello sport*, Milano, Giuffrè, 1966.

DIRITTO PROCESSUALE

- DI LAURO ATTILIO, *Interpretazione evolutiva della legge fallimentare*, Napoli, Jovene, 1966.
- LASERRA GIORGIO, *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, Jovene, 1966.
- LENT FRIEDRICH, *Zivilprozessrecht. Ein Studienbuch*, München u. Berlin, Beck, 1966 (*Neubearb. v. Othmar Jauernig*, 13., *neubearb. Aufl.*).
- MICHELI GIAN ANTONIO, *L'onere della prova*, Padova, Cedam, 1966 (*Ristampa con prefazione dell'autore*).
- RIGAUX FRANÇOIS, *La nature du contrôle de la Cour de Cassation*, Bruxelles, Bruylant, 1966 (*Bibliothèque de L'Université catholique de Louvain*, 2.).

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

- GAJA G., *Decisioni della Corte costituzionale in materia internazionale*, in *Testi per esercitazioni* pubblicati dall'Istituto giuridico dell'Università di Camerino, sez. VIII n. 1, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 148.

Questa raccolta permette di rendersi agevolmente conto dei contributi arrecati dalla Corte costituzionale alla soluzione di numerosi problemi in materia internazionale. Si tratta naturalmente di contributi di diversa importanza e di ineguale valore. Spiccano, fra le decisioni raccolte, il gruppo di sentenze che concernono l'interpretazione dell'accordo de Gasperi-Gruber e le tre sentenze relative ai rapporti fra l'ordinamento italiano ed i trattati istitutivi delle Comunità europee. La Corte ha avuto altresì occasione di pronunciarsi sull'esistenza di norme internazionali generali, in tema di esecuzione su beni di Stati esteri e a proposito dell'esercizio della giurisdizione penale circa fatti avvenuti a bordo di nave nazionale. Sono, queste, decisioni meno note e per la verità motivate alquanto brevemente.

La raccolta, che riproduce integralmente il testo di diciotto sentenze e di quattro ordinanze, è aggiornata al 1° gennaio 1966. Da segnalare l'utile richiamo di tutte le note alle sentenze della Corte fino allora pubblicate nelle riviste giuridiche [P. PER.].

- VISCO A., *Le case in condominio, trattato teorico pratico*, Milano, Giuffrè, 1967, due tomi pp. XXI+1127.

Si tratta della settima edizione rielaborata ed ampliata di un'opera giustamente fortunatissima. Nella quale l'autore, particolarmente versato in questa materia così delicata, ha profuso le sue notevoli doti di giurista e la sua vastissima esperienza pratica. Come le altre dell'autore, non si tratta di un'opera teorica, ma soprattutto di un'opera

pratica, piena, zeppa di « casi », che peraltro mostra ad ogni pagina la perfetta informazione circa gli orientamenti dottrinali. La esposizione chiara, la critica acuta, la scelta sensata delle soluzioni raccomandano il trattato a tutti coloro che debbono occuparsi, come avvocati o come amministratori, dei condomini di edifici. [A. G.]

AZZOLINA U., *La separazione personale dei coniugi*³, Torino, UTET., 1966, pp. XX+437.

Dopo tre lustri dalla precedente edizione, l'Azzolina ha ripreso la sua ben nota trattazione, aggiornandola dal punto di vista bibliografico e giurisprudenziale, ed arricchendola notevolmente. La rimeditazione della materia ha una sua ragion d'essere in più oggi, data l'annunciata riforma del diritto matrimoniale.

PALAZZO A., *La filiazione fuori del matrimonio*, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 399.

Ponderosa, acuta indagine sul problema dell'equiparazione degli status di filiazione. L'autore fa il punto della dottrina, specialmente italiana, e della applicazione della normativa, con riferimento anche alle legislazioni straniere. Nelle parti III (« lo stato di figlio procreato fuori del matrimonio »: p. 171 ss.) e IV (« le conseguenze del fatto della filiazione fuori del matrimonio »: p. 305 ss.) viene esaminata, con maggior aderenza alle fonti positive, la situazione del figlio riconosciuto o non.

BERTOLA A., *Il matrimonio religioso, nel diritto canonico e nell'ordinamento concordatario italiano*, Torino, UTET, 1966, pp. XV+277.

L'illustre matrimonialista, da poco scomparso, aveva curato l'aggiornamento del classico « *Matrimonio religioso* » (di cui era esaurita la terza edizione), integrando la trattazione con l'esame degli effetti civili del matrimonio canonico. La casa editrice, a cui l'autore aveva consegnato il manoscritto, avvalendosi della collaborazione del figlio del maestro scomparso, dr. Celso Maria Bertola — che ha redatto la prefazione, curato le note di riferimento ai documenti del Concilio Vaticano II ed alle recenti disposizioni ecclesiastiche, e infine ha compilato gli indici — è stata in grado di mettere ben presto quest'opera a disposizione degli studiosi e degli studenti.

Il diritto matrimoniale canonico (parte prima, divisa in quattordici capitoli) segue — come si è detto — la trattazione degli effetti civili del matrimonio canonico (parte seconda: p. 203 ss.), così concepita: cap. I, nozioni e principi; cap. II, presupposti e formalità della trascrizione; cap. III, invalidità e impugnativa della trascrizione; cap. IV, esecutorietà civile delle decisioni ecclesiastiche di nullità e dispensa, con un'appendice (p. 257 ss.) sui procedimenti di separazione.

GARDANI CONTURSI LISI L., *Le donazioni*, in *Giurispr. sistem. civ. e comm.* diretta da W. Bigiavi, Torino, UTET., 1967, pp. XV+390.

Una nuova opera sulle « donazioni », che per la sua sistematica originale, assume un significato nella letteratura giuridica diverso dalla maggior parte delle raccolte organiche di giurisprudenza.

La prima parte è dedicata alla « causa donandi », illustrata nella sua « contrattualità » ed obiettivamente differenziata rispetto alla causa onerosa, abdicativa, transattiva, ecc. La parte seconda (p. 203 ss.) riguarda le « incidenze soggettive sulla "causa donandi" »: in tale partizione sono esaminati, oltre all'*animus donandi*, i motivi erronei ed illeciti, le condizioni ed i patti di reversibilità, la revoca, nonché — in relazione alle « parti » — l'incapacità a ricevere, le donazioni a persone giuridiche, le donazioni tra coniugi. L'ultima sezione (p. 339 ss.) ha per titolo « forma e oggetto della volontà liberale ».

vendicare al condominio la porzione di beni comuni di cui, per mezzo del muretto, l'Anello si era appropriata.

Ora, mentre sotto l'aspetto di domanda di rivendicazione, riconvenzionalmente proposta dall'amministratore del condominio, l'azione sarebbe stata ammissibile soltanto in presenza di un espresso mandato dei condomini come l'impugnata sentenza ha rilevato, trattandosi di azione non rientrante in quelle afferenti alle normali attribuzioni dell'amministratore indicate nell'a. 1130 c.c. (vedi da ultimo Cass. 8 maggio 1965 n. 866, *Foro it.*, *Rep.* 1965, voce "Comunione e condominio" n. 145, 146), mandato che nel caso mancava, sotto l'aspetto di eccezione diretta a dimostrare l'infondatezza della tesi di parte attrice, la difesa opposta dall'amministratore del condominio avrebbe dovuto essere presa in esame. Invero non poteva essere escluso *a priori* che proprio il muretto costruito dalla Anello facesse sì che nessuno degli inconvenienti da essa lamentati fosse ricollegabile ad una violazione di diritti soggettivi di essa Anello in conseguenza dell'installazione dell'ascensore (nel senso che fosse tale installazione, di per sè sola, a menomare gravemente l'uso da parte sua dell'androne comune). E se il giudice avesse dovuto negare l'esistenza di diritti soggettivi violati ben sarebbero state opponibili all'Anello le preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione nei termini delle deliberazioni assembleari, giacchè si sarebbe stati in presenza di deliberazioni non nulle, sibbene soltanto annullabili (Cass. n. 1082 del 1964, *id.*, *Rep.* 1964, voce cit., n. 212, 224; n. 1770 del 1963, *id.*, *Rep.* 1963, voce cit., n. 195; n. 1594 del 1957, *id.*, 1958, I, 155).

Nè si dica che in ogni caso dovrebbe rimaner fermo l'accertamento di fatto, concisamente esposto dalla im-

pugnata sentenza, sull'indoneità del muretto a porre in essere le gravi limitazioni denunciate dalla Anello ai suoi diritti di condomina (la Corte di merito ha infatti affermato che « comunque le gravi limitazioni di accesso all'unità immobiliare Anello sarebbero attenuate, ma non escluse qualora quel muretto fosse abbattuto, giacchè rimarrebbe sempre il pilastro »), perchè, come sopra si è chiarito, il concetto di limitazioni arrecanti pregiudizi ai fini dell'inservibilità indicata dall'a. 1120, 2° co. c.c. adottato dall'impugnata sentenza è viziato dagli errori giuridici di impostazione sopra individuati.

La conseguenza di tutte le considerazioni sin qui compiute è che va accolto il terzo motivo di ricorso per la erronea interpretazione ed applicazione dell'a. 1120 c.c. sotto un duplice profilo.

In primo luogo, riepilogando qui come principi di diritto le nozioni che sono state sopra svolte, per l'infrazionabilità di una parte comune dell'edificio, giacchè è errato enucleare una frazione, che sarebbe resa inservibile dall'intera parte comune che, invece, continuerebbe ad essere idonea nel suo insieme alla sua destinazione originaria.

In secondo luogo, perchè il concetto di miglioramento delle cose comuni va posto in relazione all'uso dell'intero edificio, senza che sia necessario richiederne l'esistenza per ogni singola porzione in proprietà individuale. Il limite invalicabile di ogni innovazione non è già costituito dall'aspetto positivo rappresentato dalla necessità di un vantaggio diretto per ogni parte comune o in proprietà individuale (potendo l'innovazione essere effettuata nell'interesse dell'intero edificio nel suo insieme), sibbene dall'aspetto negativo, cioè dall'esigenza di non arrecare grave pregiudizio, oltre che alla

stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico del fabbricato, all'uso o al godimento di una parte comune a cui ha diritto ciascun condomino. D'altro canto, per la valutazione dei pregiudizi lamentati dal condomino è necessario tener conto anche delle opere che il condomino stesso eventualmente abbia eseguito.

Ulteriore illazione da trarsi dai principi sopra richiamati è che il primo motivo resta assorbito, nel senso che, ove fosse accertato che non sia a parlarsi di violazione di diritti soggettivi ad opera di deliberazioni condominiali, queste sarebbero al più, se illegittime, solamente annullabili e pertanto soggette ai termini previsti dall'a. 1137 c.c. termini che erroneamente il ricorrente vorrebbe far valere anche nel caso in cui fossero violati diritti soggettivi (e sotto questo aspetto, pertanto, il motivo sarebbe infondato in diritto).

Il secondo motivo deve essere, invece, rigettato poichè con esso il ricorrente sostiene la tesi secondo cui l'amministratore del condominio, senza

averne avuto espresso mandato, potrebbe agire in rivendicazione di beni condominiali, mentre egli di tale potere risulta privo ove si applichino retamente i criteri desumibili dall'a. 1130 c.c., che circoscrive le attribuzioni dell'amministratore agli atti di amministrazione, cioè di uso e di conservazione dei beni comuni.

Il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni sopra chiarite in accoglimento del terzo motivo, si atterrà ai criteri sopra determinati e scenderà a prendere in esame la definitività per difetto di impugnazione delle due deliberazioni condominiali in oggetto solamente ove pervenisse al convincimento di non essere in presenza di violazioni afferenti a diritti soggettivi.

E' opportuno rimettere al giudice di rinvio ogni statuizione in merito alle spese e agli onorari del presente grado (a. 385 c.p.c.), mentre deve essere ordinata la restituzione del deposito al ricorrente (a. 381 c.p.c.). (*Omissis*).

TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione I: 28 marzo 1967 n. 398; Pres. DI LAURO, Est. PERROTTI; G. M. (avv. GRASSI) c. D. G. (avv. CAPPUCCIO) e P. M.

Matrimonio - Separazione - Riconciliazione - Convivenza per una notte - Insussistenza.

Matrimonio - Matrimonio religioso « di coscienza » con altra persona - Ingiuria grave - Separazione - Legittimità.

La riconciliazione coniugale è intesa come il ripristino non solo della convivenza tra i coniugi, ma altresì della loro unione spirituale. Pertanto, non deve intendersi verificata la conciliazione per il fatto che due coniugi separati siano stati occasionalmente insieme per una notte (1).

Costituisce ingiuria grave, legittimante la pronuncia di separazione per colpa, il fatto di un coniuge, il quale abbia celato all'altro coniuge, prima del matrimonio, di essere già unito ad altra persona con vincolo religioso di « matrimonio di coscienza » (2).

(1-2) La prima massima è pacifica. Quanto alla seconda massima, essa si inserisce,

